

Relazione illustrativa

“Potenziamento dell’intervento regionale a sostegno dell’economia toscana attuato tramite la società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28”

La proposta di legge introduce nella legge istitutiva della società in house Sviluppo Toscana s.p.a., una serie di modifiche riguardanti vari aspetti, con particolare riferimento all’oggetto sociale e alla classificazione delle varie attività, alla tempistica documentale imposta dal socio Regione, nonché alla governance societaria.

Per lo più si tratta di modifiche che discendono dalle rilevanti determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con la Decisione n. 28 del 7 marzo 2022 *“Potenziamento e innovazione degli strumenti di intervento regionale a sostegno dell’economia toscana: decisioni in merito al Piano Industriale 2020-2024 di Fidi Toscana Spa e strategie inerenti l’in-house providing a supporto della Regione Toscana”*, in merito alla quale si è espresso il Consiglio Regionale con la Risoluzione n. 182 del 6 aprile 2022.

Per altri aspetti, invece, si tratta di modifiche normative suggerite dall’esperienza concreta di relazione tra la società e il socio unico Regione Toscana, così da migliorarne l’interoperatività.

In riferimento all’oggetto sociale:

La citata Decisione G.R. 28/2022 conferma decisamente il ruolo di Sviluppo Toscana quale società a servizio dello sviluppo economico regionale, con trasformazione da Organismo Intermedio ad Agenzia di Sviluppo e con un forte incremento delle attività svolte rispetto a quelle ad oggi affidate. Individua inoltre un ruolo significativo di SICI Sgr (società partecipata indirettamente dalla Regione tramite la controllata Fidi Toscana) per la gestione, tra gli altri, degli strumenti di finanza innovativa, che assuma la connotazione di società in-house indiretta di Regione Toscana attraverso la totale partecipazione da parte di Sviluppo Toscana così da completarne la capacità di azione.

Di conseguenza, nell’oggetto sociale vengono aggiunte ulteriori e significative attività proprie di Sviluppo Toscana, tali da delineare un supporto a tutto tondo nell’attuazione delle politiche di intervento regionale, ivi compresa la possibilità che Sviluppo Toscana detenga partecipazioni societarie, anche totalitarie, in funzione della prossima auspicata acquisizione del 100% del capitale di SICI Sgr, con relativa trasformazione in propria in-house.

Nell’occasione il perimetro dell’operatività, già previsto a favore della Regione e degli enti dipendenti della Regione, viene esteso anche alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, anche in ragione del previsto impatto che le stesse potranno dover fronteggiare per la gestione delle misure del PNRR.

In riferimento alla classificazione delle attività svolte:

Il potenziamento di Sviluppo Toscana nei termini suddetti suggerisce il superamento della vigente distinzione delle attività tra quelle “istituzionali a carattere continuativo” e quelle “istituzionali a carattere non continuativo”, per le quali - peraltro - già con la L.R. 23 luglio 2020, n. 67 *“Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008”* era stata superata la precedente distinzione nelle modalità di pagamento (contributo/corrispettivo) priva di concretezza economica e fiscale.

Ora, con la presente proposta di modifica normativa si intende chiarire che tutta l’attività resa da Sviluppo Toscana è necessariamente “istituzionale” e “continuativa”.

Così facendo, oltre a legittimare appieno il ruolo istituzionale di Sviluppo Toscana, si supera anche la diversa modalità di dimostrazione della congruità economica a cui il socio Regione è tenuto in attuazione dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Infatti, anziché svolgere un'analisi complessiva per le attività istituzionali "continuative" e rinviare a singole analisi di mercato per attività finora definite "esterne al perimetro istituzionale di continuità", con le presenti proposte normative l'insieme delle attività rese da Sviluppo Toscana saranno oggetto di un'unica analisi di congruità economica, avendo a riferimento il Tariffario e il connesso Catalogo-Listino previsti all'art. 3 bis, comma 3, della stessa L.R. 28/2008.

In merito alla tempistica dettata dal socio Regione:

La formazione del Piano di Attività annuale con proiezioni pluriennali e del Bilancio di previsione di Sviluppo Toscana sconta inevitabili ritardi rispetto alla scadenza attualmente prevista dalla L.R. 28/2008 (30 novembre di ogni anno in riferimento all'esercizio successivo) con conseguente ritardo della Giunta Regionale nella relativa approvazione che, anziché avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, slitta di fatto alla primavera dell'anno successivo. La causa di tali ritardi, oltre che nella notevole articolazione del processo che porta alla messa a punto del Piano di Attività, risiede nel fatto che l'indispensabile collegamento con il Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Toscana, approvati di regola nel mese di dicembre, procrastina automaticamente anche la redazione dei documenti della società.

Nella presente proposta di legge, cercando quindi un miglior coordinamento con l'approvazione dei documenti di Bilancio regionale, viene spostata al 31 dicembre (in luogo del 30 novembre) la trasmissione alla Regione del Bilancio di previsione e del Piano di Attività per l'anno successivo, e di conseguenza viene spostata al 28 febbraio (in luogo del 31 dicembre) la relativa adozione da parte della Giunta regionale. E' invece anticipata al 31 ottobre (in luogo del 31 dicembre) l'approvazione annuale della Convenzione Quadro.

In riferimento alla governance societaria:

L'evoluzione di Sviluppo Toscana quale Agenzia di Sviluppo economico regionale comporta una evidente maggiore complessità dell'articolazione organizzativa, tale da suggerire il passaggio da una società amministrata da un Amministratore Unico con funzioni di direzione, a un assetto guidato da un Consiglio di Amministrazione. In tal senso si è espresso anche il Consiglio Regionale nella citata Risoluzione n. 182/2022, impegnando la Giunta regionale a rafforzare la governance di Sviluppo Toscana in una logica di collegialità.

Si richiama al proposito quanto previsto all'art. 11, commi 2 e 3, del Testo unico delle società partecipate (D. Lgs. 19/08/2016 n. 175) in merito alle società a controllo pubblico: l'organo amministrativo è composto di norma da un amministratore unico, ma l'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Il socio unico Regione Toscana, quindi l'unico partecipante all'Assemblea societaria, esprime nella norma (vale a dire nella presente proposta di legge) la scelta motivata di stabilire che Sviluppo Toscana sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale. La nomina è posta nella competenza dell'organo di governo regionale in quanto che, oltre alla particolarità della Società che riveste un ruolo tecnico-operativo pressoché del tutto riferibile alle competenze della Giunta Regionale, sussistono elementi giuridici per sostenere che la società in house sia riconducibile alla nozione (e ai relativi requisiti) di "organismo pubblico dipendente dalla regione" che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3 della l.r. 5/2008, fonda la titolarità del potere di nomina in capo al Presidente della Giunta. La nomina seguirà la procedura di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 5/2008 inerente il controllo preventivo del Consiglio regionale.

Il potenziamento organizzativo della società passa anche dall'introduzione della nuova figura del

Direttore Generale, da individuarsi a cura della Società con apposita procedura di selezione. Nelle more dello svolgimento di detta procedura, si prevede che il Consiglio di Amministrazione neo insediato possa conferire un incarico professionale di durata non superiore a sei mesi.

Riguardo i relativi compensi, quello del Direttore Generale deve essere oggetto di specifiche indicazioni da parte della Giunta Regionale, con lo stesso limite massimo ad oggi stabilito per l'Amministratore Unico uscente (emolumenti dei direttori ex art. 7 della L.R. 1/2009), mentre tutti gli altri compensi, inclusi quelli del Collegio Sindacale, ricadono nelle regole dettate dall'art. 19 della L.R. 20/2008 e della normativa statale in materia.

Tenuto conto della delicatezza e della complessità delle fase di transizione che investe Sviluppo Toscana, la proposta di legge dispone che rimanga in carica l'attuale (uscente) Amministratore Unico con funzioni direttive, fino al momento in cui l'Assemblea nominerà il primo Consiglio di Amministrazione sulla base dell'espressione delle relative designazioni.

Art. 1 – Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

Oltre che alla Regione e agli enti dipendenti, Sviluppo Toscana opera anche a supporto delle Aziende del Servizio Sanitario regionale.

Inoltre l'elenco delle attività comprese nell'oggetto sociale è ampliato in modo tale da ricomprendere un'ampia gamma di tematiche, tutte riconducibili alla massima potenzialità di intervento a sostegno dell'economia toscana propria di una Agenzia di sviluppo.

Per il perseguimento delle proprie finalità, Sviluppo Toscana può detenere partecipazioni societarie, anche totalitarie, fino alla configurazione di proprie in-house.

Art. 2 - Piano delle attività. Sostituzione dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008

Viene superata la distinzione tra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo. Il Piano delle attività deve essere trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce.

Art. 3 – Piano della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all'articolo 3-ter della l.r. 28/2008

Il Piano della qualità della prestazione organizzativa riguarda la società nel suo insieme, senza più riferimenti agli obiettivi individuali dell'Amministratore Unico, ed è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 4 - Bilancio. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 28/2008

La scadenza per la trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di previsione è stabilita nel 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce (come per il Piano di Attività). Di conseguenza, la Giunta esprime il proprio assenso entro il successivo 28 febbraio.

Art. 5 – Controlli. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/2008

Il parere negativo della Giunta sugli atti soggetti a controllo è inviato alla Presidente della Società e non più all'Amministratore Unico.

Art. 6 – Organi sociali. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 28/2008

Viene introdotto il Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, in luogo dell'attuale Amministratore Unico con funzioni di direzione, assegnando al Presidente della Giunta la prerogativa di nominarne i componenti, compreso il Presidente della società, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3 della l.r. 5/2008. I relativi compensi sono determinati secondo le regole dettate dall'art. 19 della L.R. 20/2008, così come quelli dei componenti il Collegio Sindacale.

Art. 7 – Direttore generale. Inserimento dell'articolo 6 bis 1 nella l.r. 28/2008

La nuova governance caratterizzata dal Consiglio di Amministrazione è affiancata da un Direttore generale con funzioni di direzione, individuato dalla società con apposita procedura di selezione, a cui è riconosciuto un compenso nei limiti di importo definiti dalla Giunta Regionale.

Art. 8 - Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008

Viene proposta l'abrogazione della norma finanziaria della l.r. 28/2008 in quanto la stessa risulta ormai del tutto superata dall'unicità delle attività istituzionali, senza più distinzione tra quelle continuative e quelle non continuative, e dal venire meno del finanziamento mediante un contributo annuale delle attività continuative.

Art. 9 - Norme transitorie. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2008

Ai fini di un necessario periodo transitorio, la nuova governance societaria costituita da un CdA prende avvio non appena saranno state espresse da parte del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale le nomine dei relativi componenti, a cui seguirà convocazione di apposita Assemblea societaria. Fino a quel momento, rimane in carica l'attuale (uscente) Amministratore Unico con funzioni direttive.

Art. 10 – Adeguamento dello Statuto di Sviluppo Toscana Spa

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea societaria deve approvare la nuova versione dello Statuto adeguata alle relative disposizioni.

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria

L'articolo attesta che le modifiche apportate alla l.r. 28/2008 con la presente pdl non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12 - Entrata in vigore

Per il più celere avvio delle procedure per il riassetto della governance societaria nel senso delineato dalla presente legge è necessario disporre l'entrata in vigore anticipata, quindi il giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.